



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 382/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69291 del registro di segreteria,
proposto da:

L. O., nata a OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, c.f. OMISSIS,
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmela Teresa
Amata, presso il cui studio, sito a Sant'Agata di Militello (ME) in via
Campidoglio angolo via Asmara, è elettivamente domiciliata, con il
seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
carmela.amata@avvocatipatti.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente

domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 19 novembre 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato

dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, L.O., quale coniuge superstite del

dipendente pubblico C. A., ha convenuto in giudizio l'INPS, per

ottenere la concessione della pensione indiretta di privilegio e il

pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con

vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il coniuge aveva prestato

servizio alle dipendenze del Comune di Tusa, espletando una serie di

mansioni gravose senza mai avere a disposizione i necessari

dispositivi di protezione individuale, tanto da sviluppare dei seri

disturbi all'apparato respiratorio e da incorrere in un conseguente

collasso cardiocircolatorio, che lo portava alla morte in data

10.9.1999.

Il 17.2.2000, ella presentava così l'apposita istanza per il

riconoscimento della causa di servizio, chiedendo contestualmente la

concessione dell'equo indennizzo, ma il 20.3.2006 il Comitato di

verifica esprimeva parere negativo in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta dal *de cuius* e le mansioni concretamente espletate.

Espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, la ricorrente impugnava il diniego innanzi al Tribunale di Patti, che, con la sentenza n. 02/2018, accertava la riconducibilità a causa di servizio delle patologie in contestazione e condannava il Comune di Tusa a pagare l'equo indennizzo, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.

Il successivo 22.7.2019, alla luce dell'intervenuto riconoscimento giudiziale, ella inoltrava all'INPS di Messina l'apposita domanda per il riconoscimento e la liquidazione della pensione indiretta di privilegio, ma non otteneva alcun riscontro, nonostante i ripetuti solleciti.

A parere del procuratore, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della pensione indiretta di privilegio, ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 1092/73, in misura non inferiore al 50% del trattamento privilegiato di I categoria, essendo stata già giudizialmente accertata la riconducibilità a causa di servizio delle patologie che avevano portato alla morte il *de cuius*.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 2/2018 del Tribunale di Patti, resa tra soggetti diversi, *id est* gli eredi e il Comune di Tusa.

In via pregiudiziale, ha eccepito, altresì, la decadenza dal diritto alla concessione della pensione indiretta di privilegio, sull'assunto che la ricorrente avrebbe dovuto presentare l'apposita istanza all'allora

INPDAP entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte del *de cuius*, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 274/91. Di contro, soltanto nel 2011 sarebbe stato proposto ricorso contro il Comune di Tusa, ma ad altri fini, senza l'allegazione di alcuna istanza (precedente o contestale) per l'ottenimento della pensione indiretta di privilegio.

Peraltro, in questa sede, la domanda sarebbe stata comunque proposta sulla base di una norma, l'art. 92 del DPR n. 1092/1973, diversa da quelle applicabili per il personale degli enti locali, da individuare invece nell'art. 33 del R.D.L. n. 680/1938, negli artt. 7, 42 - 45 della legge n. 379/1955, nell'art. 16 della legge n. 1646/1962 e negli artt. 12 – 14 della legge n. 274/1991.

In via subordinata, l'Ente ha eccepito la prescrizione del diritto vantato e ha contestato la cumulabilità tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

All'udienza del 19 novembre 2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, deducendo che l'azione sarebbe stata tempestivamente proposta.

L'INPS ha reiterato l'eccezione di decadenza, riportandosi per il resto alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

Il ricorso non può essere accolto, per intervenuta decadenza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 274/1991, “/a

domanda di trattamento privilegiati diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata” agli istituti di previdenza *“nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato”*, a meno che non si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine (Corte cost., sent. n. 43/2015).

La domanda di concessione della pensione indiretta di privilegio non può ritenersi compresa nella (diversa) istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, e/o la corresponsione dell’equo indennizzo, trattandosi di richieste del tutto diverse che, talora, come peraltro accaduto proprio nel caso in esame, non vengono nemmeno presentate allo stesso Ente.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, *“l’assunzione di iniziative volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto”* (così, per una fattispecie del tutto analoga, dove l’unica domanda presentata riguardava il riconoscimento della causa di servizio correlato esclusivamente all’equo indennizzo, Sez. Il Centr., sent. n. 287/2000).

Nel caso di specie, dopo il decesso del *de cuius*, avvenuto in data 10.9.1999, è stata proposta tempestivamente (il 17.2.2000) solo l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione dell’equo indennizzo, mentre la domanda per la

pensione indiretta di privilegio è stata inoltrata solo il 22.7.2019, quando il termine di decadenza era oramai maturato da tempo.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza.

Avuto riguardo alla complessità della normativa in materia, le spese di lite dovranno essere interamente compensate.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del *de cuius* non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del *de cuius* e della ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della

	7	
	presente sentenza.	
	La peculiarità della controversia giustifica l'indicazione di un termine	
	più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1	
	dell'art. 167 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da	
	L. O. I. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale	
	rappresentante <i>pro – tempore</i> ;	
	DICHIARA	
	l'inammissibilità del ricorso.	
	Compensa interamente le spese di lite fra le parti.	
	Dispone che le generalità del <i>de cuius</i> e della ricorrente siano	
	oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di	
	diffusione anche via <i>web</i> , con qualsivoglia altra modalità, della	
	presente sentenza.	
	Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 19	
	novembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Giuseppe di Pietro	
	(f.to digitalmente)	
	<i>Depositato in segreteria nei modi di legge</i>	
	Palermo,23 dicembre 2024	

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi

di L.O. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

[illegible]